

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'- DELTA DEL PO, LA PROVINCIA DI FERRARA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ E SUOI ASPETTI OPERATIVI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO VIGENTI E VIGILANZA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA

L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – DELTA DEL PO (di seguito denominato Ente di Gestione) con sede a Comacchio (FE) in Viale Giuseppe Mazzini n.200, C.F. 91015770380, rappresentato dal Direttore Massimiliano Costa, in forza della Delibera del Comitato Esecutivo n. 12 del 29/01/2024

E

La **PROVINCIA DI RAVENNA** con sede a Ravenna (FE) in Via di Roma n.165, C.F. 00356680397, rappresentata dal _____, in forza dell'Atto del Presidente n. _____ del _____

E

La **PROVINCIA DI FERRARA** con sede a Ferrara (FE) in Piazza Largo Castello n.1, C.F. 00334500386, rappresentata dal _____, in forza dell'Atto del Presidente n. _____ del _____

Premesso che:

- l'Ente di Gestione nell'ambito territoriale di sua competenza, attraverso il proprio personale di vigilanza, svolge funzioni in materia di controllo faunistico, ittico, venatorio ed ambientale;
- lo stesso Ente di Gestione dispone di un numero limitato di addetti alla vigilanza in grado di assicurare un servizio efficace e continuativo nell'intero territorio di competenza;
- che le Province ai sensi dell'art. 40 della L.R. 13/2015, attraverso la Polizia provinciale, svolgono funzioni in materia di vigilanza e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica nell'intero ambito territoriale provinciale competente;
- che per il tramite della presente convenzione l'Ente di Gestione, la Provincia di Ravenna e la Provincia di Ferrara intendono disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Premesso, inoltre, che:

- l'art. 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "Legge quadro sulle aree protette" recita: "Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente";
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 19, come modificato dall'art. 1, comma 447 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022, prevede come "le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria". Ed ancora come "I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri";

- il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", adottato ai sensi dell'art. 19 ter della L. n. 157/92, tra le altre cose, ribadisce al paragrafo 2.9 quanto previsto dall'art. 22 comma 6 della L. n. 394/1991 e cioè che per quanto riguarda le aree protette regionali eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco o in conformità alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;
- l'art. 45, comma 4 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 recante "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" recita: "Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati";
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" conferma, con l'art. 40, l'attribuzione alle Province dell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e conferma, con l'art. 18, comma 1, lettera a), agli Enti Gestori per i parchi e Biodiversità la gestione delle riserve naturali;
- il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", stato approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 179 del 06/11/2018, recentemente prorogato dalla stessa Assemblea legislativa con Deliberazione n. 149 del 21/12/2023 (Delibera della Giunta n. 1866 del 30 ottobre 2023);
- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 recante: "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano" ha previsto l'istituzione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;
- sul territorio di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po, insiste il Parco Regionale del Po dell'Emilia-Romagna istituito con L.R. 27/1988;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Richiamata inoltre:

- la Legge Regionale n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, come da ultimo modificata con L.R. n. 01/2016, ed in particolare l'art. 16 a norma del quale: “la Regione provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali”; ed ancora “i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna”; e inoltre “nei Parchi e nelle Riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6”.

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

Con la presente convenzione l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po (Ente Parco), la Provincia di Ravenna-Corpo di Polizia Locale e la Provincia di Ferrara-Corpo di Polizia Locale, disciplinano le modalità di collaborazione in attività di interesse comune, quali il coordinamento degli interventi e dei loro aspetti operativi relativi all'attuazione dei piani di controllo vigenti e la vigilanza all'interno del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.

Art. 2 – Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare per attuare le attività previste dai diversi piani di controllo vigenti all'interno dell'area protetta; la responsabilità dell'attuazione di detti piani di controllo è dell'Ente Parco, a cui spetta la competenza autorizzativa in merito all'applicazione entro il perimetro del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, che si avvale della collaborazione del Corpo di Polizia Locale provinciale competente, per il coordinamento dell'attività e dei suoi aspetti operativi.

Le Parti si impegnano a collaborare anche per eventuali altre attività connesse alla gestione e al controllo della fauna selvatica, quali il monitoraggio e i censimenti faunistici su varie specie cacciabili e non cacciabili presenti entro il perimetro del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, da realizzarsi secondo programmi e calendari concordati con l'Ente Parco stesso.

Le Parti collaboreranno affinché le attività si svolgano regolarmente, dando immediata comunicazione, l'una all'altra, delle eventuali difficoltà o impedimenti che dovessero intervenire nello svolgimento delle stesse.

Art. 3 – Rilascio atti autorizzativi e modalità di attuazione

Gli atti autorizzativi volti l'attuazione dei piani di controllo vigenti sono rilasciati dall'Ente Parco previa specifica richiesta avanzata dagli agricoltori proprietari/conduttori dei fondi interessati ed al termine della relativa istruttoria conclusa con esito favorevole; gli stessi sono trasmessi tramite PEC al richiedente, oltre che al Corpo di Polizia Locale provinciale competente.

La finalità principale dell'attività di controllo faunistico si concretizza nell'espletamento di un servizio di pubblica utilità, pertanto, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico e l'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi “interruzione di un servizio di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 340 del Codice Penale.

Il Corpo di Polizia Locale provinciale deputato al coordinamento dei piani può avvalersi, in caso di specifica richiesta e se in possesso dei requisiti necessari, dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di Polizia Locale, con l'eventuale supporto, in termini

tecnici e di coordinamento, del personale dell'Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

I piani di controllo sono, inoltre, realizzati da operatori abilitati "coadiutori" (selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica), inseriti nell'elenco ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tali figure devono presentare i seguenti requisiti di idoneità ed obblighi:

- possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità;
- possesso di polizza assicurativa e di responsabilità civile verso terzi e contro infortuni in corso di validità, che copra i rischi inerenti e derivanti dalle attività di controllo della fauna selvatica;
- possesso di abilitazione specialistica regionale e del titolo di idoneità prescritto dalla norma ai fini dell'attività di controllo.

Il coadiutore potrà intervenire solamente se attivato dal rispettivo Capo Zona individuato a livello comunale (coordinato dal competente Corpo di Polizia Locale provinciale), che a sua volta si attiverà sulla base delle segnalazioni inoltrate dai richiedenti proprietari/conduttori dei fondi all'Ente Parco, previo atto autorizzativo rilasciato dall'Ente Parco. Il coadiutore esprime la propria disponibilità ad operare al rispettivo Capo Zona, che gli indicherà il luogo dell'intervento e la specie oggetto di controllo; sono tassativamente vietati gli interventi non preventivamente concordati. Durante gli interventi è necessario indossare il gilet ad alta visibilità recante la scritta "Coadiutore" ed attenersi alle modalità operative e di realizzazione contenute nei piani di controllo stessi, nonché alle eventuali prescrizioni aggiuntive e di sicurezza impartite dagli operatori del competente Corpo di Polizia Locale provinciale.

Gli stessi coadiutori dovranno obbligatoriamente impegnarsi a registrare tutti i capi abbattuti, utilizzando la procedura di accreditamento al servizio regionale del "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo"; l'accesso sarà possibile tramite un codice identificativo di 6 cifre corrispondente al "codice cacciatore" assegnato univocamente dalla banca dati caccia regionale e da un ulteriore codice di accesso per ragioni di maggiore sicurezza. L'accesso al sistema è previsto per tutti i coadiutori che operano nei soli territori della Città metropolitana di Bologna e delle Province di Ferrara e Modena. È sufficiente collegarsi al sito appositamente predisposto e compilare i campi richiesti dalle maschere di apertura e chiusura attività. Qualora ne siano sprovvisti, gli stessi dovranno dotarsi delle credenziali di accesso inoltrando specifica domanda per la "Richiesta dei codici di accesso al portale regionale per la prenotazione via web al controllo faunistico", per il tramite dal Corpo di Polizia Locale provinciale, al competente Servizio della Regione Emilia-Romagna.

Se nella Provincia, come nel caso di Ravenna, non è attivo il sopraccitato servizio regionale, è comunque obbligo, al termine delle attività, certificare l'attività provvedendo a comunicare le uscite svolte ed i capi abbattuti al termine dell'intervento al competente Corpo di Polizia Locale della Provincia.

Nel caso specifico di interventi selettivi di controllo nei confronti di ungulati, i piani di controllo sono realizzati da operatori ausiliari "selecontrollori", figure adeguatamente formate ed in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati (di cui al R.R. n. 1/2008), individuati dal Corpo di Polizia Locale provinciale.

Anche in questo caso, è comunque obbligo, al termine delle attività, certificare l'attività provvedendo a comunicare le uscite svolte ed i capi abbattuti al termine dell'intervento al competente Corpo di Polizia Locale della Provincia.

Tutti i soggetti coinvolti dovranno osservare le disposizioni contenute negli atti autorizzativi e sono tenuti ad assumere un comportamento improntato sul rigore e sulla serietà professionale e rispondono personalmente per abusi, danni o comportamenti scorretti, di cui sia accertata la responsabilità, all'interno dell'area protetta. La mancata osservanza anche di una sola delle suddette prescrizioni comporterà la revoca della autorizzazione rilasciata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione.

L'Ente Parco, la Provincia di Ravenna e la Provincia di Ferrara, si ritengono indenni da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e ad azioni di maltrattamento di animali, che potrebbero derivare dalla messa in atto dei piani di controllo vigenti da parte dei soggetti di cui sopra all'interno del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.

Art. 4 – Vigilanza

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Ravenna e il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Ferrara si impegnano ad effettuare e coordinare le attività di vigilanza all'interno del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna in merito alle singole autorizzazioni rilasciate per il controllo della specie oggetto di controllo, per verificare il corretto svolgimento all'interno dell'area protetta.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti ed è valida fino alla data del 31/12/2026. La convenzione stessa potrà essere oggetto di modifica su iniziativa delle parti medesime o a seguito dell'entrata in vigore di atti normativi o regolamentari che disciplinino in modo diverso la materia oggetto della presente convenzione o i rapporti tra le parti.

Art. 6 - Modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione le Parti provvedono, se possibile, alla modifica dello stesso con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura. Le parti potranno inoltre, tramite atti dei propri organi gestionali competenti, apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale derivanti da circostanze che si potranno manifestare nel corso della vigenza della convenzione.

Art. 7 - Recesso

Le parti possono recedere consensualmente dalla presente convenzione o singolarmente, in quest'ultimo caso con preavviso motivato di almeno 30 giorni. La presente convenzione si considera risolta fra le parti anche nel caso di sopravvenienza di norme imperative che ne impediscano la prosecuzione legittima.

Art. 8 - Controversie

Ogni eventuale controversia dipendente dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, che non possa essere risolta prioritariamente in via bonaria tra le parti, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie per le quali è competente il Foro competente.

Art. 9 - Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti si impegnano ad operare, nel caso di trattamento dei dati di cui dovessero venire in possesso nell'attuazione della presente convenzione, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare nel rispetto di quanto dettato dal Regolamento UE n.679/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO

Il Direttore Massimiliano Costa

Per la PROVINCIA DI RAVENNA

Per la PROVINCIA DI FERRARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa